



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

CRITERI PER UNA VALUTAZIONE OMOGENEA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO FORMULATI AI SENSI DEL D.P.R. 212/05

Nell'ottica di aiutare le istituzioni a migliorare e rendere più trasparente la propria offerta formativa e di semplificare la presentazione delle istanze, si ritiene opportuno fornire circostanziati suggerimenti diretti a rendere più coerenti le proposte avanzate, anche al fine di velocizzare le procedure di accreditamento.

Definizioni

Nell'ottica di rendere i termini tecnici adottati più chiari a tutto il personale, docente e amministrativo, che non è stato finora "addetto" al lavoro specifico di formulazione e gestione dei modelli formativi, si ritiene opportuno richiamare cosa si intende con le seguenti terminologie in base a quanto stabilito dal D.P.R. 212/05:

- a) per **legge**: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- b) per **regolamenti didattici**: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
- c) per **corsi**: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
- d) per **titoli**: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
- e) per **scuola**: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- f) per **dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- g) per **credito formativo accademico**: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per **obiettivi formativi**: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- i) per **attività formativa**: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per **curriculum**: l'insieme delle attività formative specificate nel ordinamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- m) per **ordinamento didattico di un corso di studio**: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

È opportuno ricordare che le Istituzioni AFAM devono provvedere se del caso ad adeguare il proprio Regolamento didattico di Istituzione sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e dai vigenti decreti relativi alle classi dei corsi di diploma accademico di primo livello e di diploma accademico di secondo livello.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Esame degli ordinamenti

Alla luce delle seguenti definizioni occorre pertanto che le istituzioni predispongano le documentazioni da presentare distinguendo tra:

1. *Ordinamento didattico*, di cui al **punto m)**
2. *Curriculum*, di cui al **punto l)**

Condizione essenziale per consentire una efficace valutazione di un ordinamento relativo ad uno specifico corso di studio è che esso risulti chiaro nella descrizione degli *obiettivi formativi* e che la scelta dei CFA attribuiti agli ambiti sia coerente con tali obiettivi. Laddove i suddetti obiettivi siano predeterminati dagli ordinamenti nazionali (cfr. Istituti Superiori di Studi Musicali) andranno riportati gli obiettivi in essi definiti.

E' necessario rispettare tutti gli adempimenti ed in particolare sono previste le seguenti informazioni:

- struttura didattica proponente e data della relativa delibera;
- delibera del Consiglio accademico;
- motivazioni alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti, ovvero alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;
- delibera del Consiglio di Amministrazione.

Istituzione di più corsi della medesima Scuola

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di diploma accademico nella medesima Scuola devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi, dagli obiettivi formativi, e da riferimenti alla domanda e all'offerta formativa presenti nel territorio di riferimento dell'istituzione.

Istituzione di più indirizzi all'interno dello stesso corso di studio

L'art 5 comma 2 del D.P.R. 212/05 stabilisce che "*All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.*".

Le ragioni che inducono a istituire più indirizzi all'interno dello stesso corso di diploma accademico devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie e dagli obiettivi formativi degli stessi, fermo restando l'opportunità di mantenere una quota complessiva di attività formative in comune pari a circa il 2/3 del totale fatti salvi i CFA riservati alle attività relative alla prova finale, alle attività ulteriori e alle attività a libera scelta dello studente.

Istituzione di Corsi InterScuola

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due differenti scuole devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Nell'iter che porta alla istituzione dei corsi di diploma accademico, è richiesto alla Commissione un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Coerenza interna del corso

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:

1. denominazione.
2. obiettivi formativi qualificanti;
3. obiettivi formativi specifici;
4. conoscenze e competenze richieste per l'accesso;
5. attività formative;
6. sbocchi occupazionali e professionali.

1. Denominazione

La denominazione del corso di studio deve essere chiara e comprensibile allo studente, anche per favorire la riconoscibilità del titolo e la mobilità, non deve essere fuorviante o ingannevole e non deve pertanto richiamarsi a parole chiave di scuole diverse rispetto a quella nella quale il corso di studio è istituito

2. Obiettivi formativi qualificanti

Sono contenuti nei Decreti Ministeriali e sono automaticamente riportati nell'ordinamento.

3. Obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi

Sono formulati dalle Istituzioni:

- descrivendo il corso di studio, il percorso formativo e gli effettivi *obiettivi formativi specifici*, evitando tassativamente di riprodurre o parafrasare gli *obiettivi formativi qualificanti* presenti nelle declaratorie delle classi allegate ai decreti; ad esempio se all'interno della scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa viene attivato un corso di Primo Livello di Graphic Design e un altro di Fashion Design, gli obiettivi formativi dei due corsi, pur facendo riferimento all'ambito più generale definito dall'ordinamento della Scuola dovranno contenere le specifiche relative ai singoli orientamenti curriculari.
- indicando i risultati di apprendimento attesi, anche con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (descrittori di Dublino) vedi QTI – Quadro dei Titoli Italiani 2010. Ci si attende una puntuale descrizione delle modalità e degli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati (vedi Allegato A).

4. Conoscenze e competenze richieste per l'accesso

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso saranno formulate in termini generali e dovranno definire le competenze e il relativo grado di approfondimento che lo studente deve possedere per potersi inserire e progredire con successo nel corso di studio indicandone le modalità di verifica, fermo restando l'obbligo di indicare i requisiti di accesso oggettivi alle specifiche tipologie di corso (es. titoli di studio di scuola secondaria per i corsi di primo livello e titoli di studio di primo livello per i corsi di secondo livello, integrati da eventuali requisiti minimi di CFA riferibili a specifici SASD dell'ordinamento di primo livello).

5. Attività formative

5.1 Attribuzione dei crediti alle attività formative (DPR 212/05, art. 9 e DD.MM 158/09 e 154/09.)

E' garantita la possibilità di formulare negli ordinamenti la quantificazione in "CFA" per tutte le attività formative previste dall'art. 9 del *D.P.R. 212/05*, garantendo un'armonica e esaustiva articolazione del quadro generale delle attività formative in relazione alle differenti aree disciplinari e alle diverse tipologie di attività formative.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Accademie di Belle Arti

I crediti devono essere in numero adeguato e coerente con gli obiettivi formativi. Sono ammessi solo valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum e i CFA devono ottemperare alle condizioni previste dal D.M. 158/09, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. 212/05 (vedi tabella, allegato B).

Istituti Superiori di Studi Musicali

Solo relativamente agli ordinamenti dei Conservatori in cui ciascuna tipologia di insegnamento il decreto ministeriale n.154/09, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. 212/05, prevede una forbice di attribuzione di crediti e di ore di lezione, all'interno dei curricula gli stessi dovranno comunque essere attribuiti in maniera precisa, senza possibilità di varianti (*vedi tabella, allegato B*).

ISIA, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica

In assenza di specifici decreti applicativi dall'articolo 6 del D.P.R. 212/05 e in relazione alle peculiarità di tali istituzioni, la definizione del rapporto ore crediti e la porzione dell'impegno orario da riservare allo studio individuale e alle altre forme di didattica andrà stabilita all'interno dei regolamenti didattici delle singole istituzioni.

La Commissione verificherà la coerenza dei criteri stabiliti con le norme vigenti.

5.2 Attività formative di Base e Caratterizzanti (DPR 212/05, art. 9 e DD.MM 89/2009 e 154/09.)

“Il Decreto del Ministro individua il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative relative alla formazione di base;
- b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

Come già chiarito dalla Direzione Generale in risposta a quesiti posti dal CNAM, tale quota necessaria del 60% deve intendersi come quota minima. Pertanto la stessa può essere integrata dalle istituzioni con altri CFA riferibili a settori artistico-scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti, contenuti nell'ordinamento nazionale del corso, in coerenza con gli obiettivi formativi e l'indirizzo del corso.

5.3 Attività formative affini o integrative (DPR 212/05, art. 9.)

Il D.P.R. 212/05 all'art. 9, comma 2, lettera c) stabilisce che, all'interno dell'ordinamento relativo ai singoli corsi possono essere inserite anche “attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare”.

Data la particolare funzione delle attività formative affini o integrative il cui carattere è complementare ai settori cui afferiscono le attività di base e caratterizzanti, si consiglia di contenere la loro quantificazione in quote del 10%-15% ca. del totale, per garantire una chiara distinguibilità da curricula riferibili a corsi di studio differenti.

Possono pertanto far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative appartenenti a SASD non presenti negli ordinamenti delle diverse scuole in riferimento alle attività di base e/o caratterizzanti.

L'eventuale utilizzo come attività affini o integrative di SASD previsti per attività di base o caratterizzanti dovrà essere adeguatamente motivato.

Appare in particolare necessario verificare se sussista una reale esigenza culturale e formativa che induca le istituzioni a riproporre, tra le attività formative affini o integrative, gli stessi SASD presenti tra quelle di Base e/o caratterizzante.

Tale aspetto deve essere valutato anche in relazione alla struttura della Scuola e all'articolazione e molteplicità delle figure professionali che ne possono derivare.

Spesso gli ordinamenti proposti prevedono un numero di CFA considerevole (fino a 56), non vincolato a



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

propedeuticità né a annualità predefinite e reiterato in maniera omologa tra i differenti curricula, rendendo così difficile alla Commissione la formulazione del parere, non potendo distinguere tra tali attività e quelle a libera scelta dello studente.

Dal momento che alcune attività formative con le medesime denominazioni e appartenenti al medesimo settore disciplinare (cfr. ABST 47 – Stile storia dell'arte e del costume) sono comuni a tutti i curricula delle diverse Scuole o almeno a tutti i curricula delle Scuole ricomprese in un singolo Dipartimento (cfr. ABAV01 - Anatomia Artistica o ABAV 3 Disegno nel Dipartimento di Arti Visive) per un numero di CFA che può oscillare tra i 18 e i 48, si può verificare la condizione che curricula di corsi di studio differenti arrivino ad avere in comune fino a 120 CFA su 180 (67%), configurandosi, pertanto, più come indirizzi di uno stesso corso di studio che come corsi di studio distinti; condizione da evitare tassativamente.

5.4 Attività formative a scelta dello studente (DPR 212/05, art. 9 e DD.MM. relativi agli ordinamenti)

Il DPR 212/05, art. 9, comma 4, prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. Pertanto non è ipotizzabile una autonomia nella scelta come avverrebbe, ad es., prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute.

I CFA a scelta dello studente sono fissati dal DPR 212/05, art. 9, comma 4 in una misura compresa tra il 5% e il 15% (negli ordinamenti dei corsi accademici di Primo Livello la misura minima è fissata dai relativi decreti ministeriali).

In assenza di ordinamenti di secondo livello non esistono riferimenti o quantificazioni differenti dal citato art. 9, comma 4 del D.P.R. 212/05.

Si è inoltre potuto constatare che nella maggioranza dei casi tali CFA non corrispondono a scelte libere degli studenti, ma mascherano scelte vincolate.

Si suggerisce di applicare incrementi non superiori al 50% dei minimi previsti dalla norma. Incrementi superiori vanno adeguatamente motivati.

5.5 Attività formative relative alla preparazione della prova finale (DPR 212/05, art. 9)

Alla prova finale del diploma accademico va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità.

Ad essa va attribuito un numero di CFA misurato sul tempo da impiegare effettivamente per la sua preparazione.

Per il diploma accademico di secondo livello i CFA da attribuire dovrebbero essere superiori a quelli previsti per il diploma accademico di primo livello.

Per quanto riguarda la prova finale si valuterà la coerenza tra i crediti ad essa attribuiti e gli obiettivi formativi del corso di studio.

5.6 Attività formative di tirocinio

La presenza di curricula molto differenziati tra loro all'interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle eventuali attività di tirocinio un limite massimo di crediti coerente con gli obiettivi professionalizzanti e il livello dei corsi e compatibile con il quadro generale delle attività formative.

5.7 Massimo numero di crediti riconoscibili

Fermo restando l'obbligo di riconoscere in misura adeguata in fase di trasferimento o di nuova iscrizione i crediti formativi maturati in precedenti percorsi formativi autorizzati, sarebbe auspicabile una precisa delimitazione dei CFA riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse, (attualmente la norma universitaria le limita a 12 CFU).

Sarebbe pertanto opportuno che le istituzioni stabilissero con chiarezza nell'ordinamento didattico dei propri corsi di studio limiti differenziati in base alle Scuole.

Si suggerisce di monitorare tale aspetto, Scuola per Scuola, in maniera comparativa.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

6. *Sbocchi occupazionali e professionali*

E' necessario indicare il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali, anche con eventuale riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Allegato A

DESCRITTORI DEL TITOLO DI STUDIO – QTI 2010

La costituzione dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore (*EHEA, European Higher Education Area*) nell'ambito del “*processo di Bologna*” comporta la definizione dell'ordinamento didattico in termini di apprendimento dello studente, anziché in termini di insegnamento dei docenti. I descrittori hanno tale funzione ed il seguente significato:

- i descrittori dei titoli di studio sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio;
- il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di apprendimento attesi (*learning outcomes*) indicati nei descrittori; pertanto la descrizione dell'ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati;
- i “descrittori di Dublino” costituiscono un insieme organico di cinque descrittori, tra loro correlati e differenziati per ciclo di formazione.

Descrittori per il primo ciclo - I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

- ***Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)***
I diplomati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono essere ad un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi.
- ***Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)***
I diplomati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.
- ***Autonomia di giudizio (making judgements)***
I diplomati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.
- ***Abilità comunicative (communication skills)***
I diplomati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.
- ***Capacità di apprendimento (learning skills)***
I diplomati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Descrittori per il secondo ciclo - I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

- **Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)**
I diplomati devono aver dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.
- **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)**
I diplomati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio.
- **Autonomia di giudizio (*making judgements*)**
I diplomati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.
- **Abilità comunicative (*communication skills*)**
I diplomati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.
- **Capacità di apprendimento (*learning skills*)**
I diplomati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.



DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Allegato B

Griglia di definizione rapporto ore crediti Accademie di Belle Arti ex D.M. 158/09.

CFA	1:20			1:25			1:30		
	<i>T</i>	<i>TP</i>	<i>L</i>	<i>T</i>	<i>TP</i>	<i>L</i>	<i>T</i>	<i>TP</i>	<i>L</i>
1	6	10	20	7,5	12,5	25	9	15	30
2	12	20	40	15	25	50	18	30	60
3	18	30	60	22,5	37,5	75	27	45	90
4	24	40	80	30	50	100	36	60	120
5	30	50	100	37,5	62,5	125	45	75	150
6	36	60	120	45	75	150	54	90	180
7	42	70	140	52,5	87,5	175	63	105	210
8	48	80	160	60	100	200	72	120	240
9	54	90	180	67,5	112,5	225	81	135	270
10	60	100	200	75	125	250	90	150	300
11	66	110	220	82,5	137,5	275	99	165	330
12	70	120	240	90	150	300	108	180	360